

Cassa Compensazione Assenze Inevitabili CCAI Statuto dal 1.1.2008

Articolo 1

Associazione fondatrice

La Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino (SSIC TI) ha istituito la Cassa Assenze Inevitabili (in seguito chiamata CCAI) con decisione dell'Assemblea Generale tenutasi a Bellinzona il 3 maggio 1952.

Articolo 2

Scopo

Scopo della CCAI è di assicurare le imprese affiliate alla cassa, per la perdita di guadagno dovuta alle assenze di breve durata dei loro dipendenti. L'indennità è finanziata con il pagamento di un premio. L'indennità deve essere pagata anticipatamente dal datore di lavoro, il quale può chiedere il rimborso alla CCAI, conformemente alle disposizioni interne.

Articolo 3

Soci

Fanno parte della CCAI i membri della SSIC TI in conformità dell'art. 4 dello statuto Sezionale, nonché i consorzi cui fanno parte i soci della SSIC TI. I soci uscenti dalla SSIC TI lo sono anche per quanto riguarda la CCAI. Essi non hanno alcun diritto sull'eventuale eccedenza attiva della CCAI.

Articolo 4

Organi della CCAI

Gli organi della CCAI sono:

- a) il Consiglio Sezionale SSIC TI;
- b) il Comitato, che si identifica con l'Ufficio Presidenziale della SSIC TI;
- c) la Gerenza;
- d) l'Ufficio di revisione.

Articolo 5

Consiglio Sezionale

Il Consiglio Sezionale ha le seguenti competenze:

- a) revisione dello statuto della CCAI;
- b) approvazione dei conti, del rapporto di revisione, del rapporto di gestione, scarico al Comitato ed alla Gerenza;
- c) determinazione del contributo dei datori di lavoro destinato al finanziamento delle indennità per assenze di breve durata ed alla copertura delle spese d'amministrazione;
- d) scioglimento della CCAI

Articolo 6

Comitato

Il Comitato rappresenta la CCAI nei confronti di terzi. La CCAI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-Presidente con il Gerente della CCAI.

Il Comitato può validamente deliberare solo se sono presenti almeno 2 membri; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti decide il Presidente; la sorte se si tratta di nomine.

Il Gerente della CCAI partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

- a) Il Comitato ha le seguenti competenze:
- b) disciplina, mediante contratto di gestione, i rapporti della CCAI con la Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona;
- c) sorveglia la gestione della CCAI;
- d) impartisce le direttive ai soci della CCAI e le istruzioni inerenti la gestione della stessa per il tramite di un regolamento;
- e) amministra i mezzi finanziari.

Articolo 7

La Gerenza

La Gerenza della CCAI è affidata alla Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona.

Il relativo rapporto di mandato sarà disciplinato mediante contratto speciale.

La gerenza ha le seguenti competenze:

- a) amministra la CCAI;
- b) cura i rapporti con i soci della CCAI;
- c) tiene la contabilità;
- d) esercita il controllo delle ditte affiliate alla CCAI;
- e) fa periodicamente le comunicazioni necessarie al Comitato;
- f) allestisce il rapporto di gestione annuale.

La CCAI rimborsa alla Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona, le spese causate dall'amministrazione in comune.

Articolo 8

Ufficio di revisione

La revisione della CCAI è affidata ad un Ufficio di revisione esterno. Ogni revisione sarà oggetto di speciale rapporto da parte dell'Ufficio di revisione.

Articolo 9

Finanziamento

Il contributo per il finanziamento delle indennità per le assenze di breve durata è fissato in una percentuale dei salari, di tutti i dipendenti della ditta, determinanti ai fini dell'AVS/AI/IPG.

Non viene prelevato un contributo speciale per la copertura delle spese d'amministrazione. Lo stesso è compreso nella percentuale di cui al paragrafo precedente.

Attualmente il contributo è fissato allo 0.10% sui salari AVS/AI/IPG. Non è previsto di istituire un fondo di riserva speciale. L'eventuale utile rimarrà nel conto d'esercizio e verrà riportato a nuovo.

Articolo 10

Prestazioni

Per quanto concerne il diritto alle indennità per assenze di breve durata fa stato il regolamento della CCAI. Il salario massimo assicurato è quello previsto anche per l'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Articolo 11

Prescrizione

In caso di domanda tardiva il diritto alle indennità per assenze di breve durata è riconosciuto soltanto per i dodici mesi che precedono la presentazione della domanda.

Articolo 12

Restituzione d'indennità ricevute indebitamente

Le indennità ricevute indebitamente devono essere restituite. Il diritto di esigere la restituzione d'indennità ricevute a torto si prescrive dopo un anno dal momento in cui l'irregolarità è venuta a conoscenza della CCAI, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento delle indennità.

Articolo 13

Obbligo di informazioni

Ogni socio si obbliga a consentire i necessari controlli dei libri contabili da parte delle persone incaricate dalla CCAI ed a fornire alla stessa informazioni veritiere.

Articolo 14

Segreto d'ufficio

Gli organi della CCAI sono obbligati a mantenere il segreto d'ufficio in merito alle constatazioni da loro fatte.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento della CCAI è deciso dal Consiglio Sezionale SSIC TI, con la maggioranza qualificata prevista dai suoi statuti. Sulla devoluzione dell'eventuale saldo attivo decide il Consiglio Sezionale SSIC TI.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il Presente statuto è stato approvato dal Consiglio Sezionale della SSIC TI il 26 febbraio 2008 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.